

ALLEGATO "B" ALL'ATTO REP. 4850/3952

STATUTO

PREMESSA E CENNI STORICI

La Fondazione "Casa per Anziani Monsignor Craveri - Oggero", già Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza, trae origine dalla fusione di due antiche I.P.A.B. fossanesi: l'Istituto Opera Pia Oggero - Brunetti e la Casa per Anziani Monsignor Craveri.

REGISTRATO A CUNEO IL 20 OTTOBRE 2022 AL NUMERO 22476 SERIE 1T

L'I.P.A.B. Casa per Anziani Monsignor Craveri sorse con la denominazione di "Ospedale dei Cronici" (Brevetto reale 25/6-1836) e quindi con R.D. 16/9-1896 venne approvato, in esecuzione della Legge 17/7-1890, n. 6972, lo Statuto Organico. L'Ospedale dei Cronici doveva la sua esistenza, come precisato all'art. 1 dello Statuto Organico, "... alla industriosa carità del buon servo di Dio, il Canonico Teologo Luigi Craveri Vicario Generale della Diocesi di Fossano ed alla generosità del signor Luigi Brunetti, ai quali il Re Carlo Alberto nelle Regie Patenti 16 agosto 1837 e 27 maggio 1843 riconosceva il merito di cofondatori.". L'art. 4 del predetto Statuto Organico precisava che "Giusta le disposizioni dei fondatori ed il prescritto del Regio Decreto 27 maggio 1843 l'Ospedale dei Cronici è governato ed amministrato dalla stessa Commissione Amministrativa dell'Opera Pia Brunetti, la quale, a termine delle Regie Patenti 24 agosto 1842, resterà composta di un presidente nella persona del Vicario Generale, o Generale Capitolare della Diocesi, dei Parroci della Città, di un membro dell'Amministrazione Civica e del Direttore Spirituale dell'Opera Pia stessa sotto la superiore direzione ed alta ispezione del Vescovo diocesano.". Con Decreto del Presidente della Repubblica in data 11 aprile 1970, l'I.P.A.B. Ospedale dei Cronici di Fossano assunse la denominazione di "Casa per Anziani Mons. Craveri", mentre restarono immutate le rimanenti disposizioni statutarie approvate con il sopra ricordato RD. 16/9-1896.

L'Opera Pia Oggero - Brunetti aveva per fine "l'educazione religiosa, morale e civile delle figlie povere.". Con deliberazione 16/2-1984, n. 31-32171, la Giunta regionale approvò la modificazione del fine dell'Opera Pia Oggero - Brunetti mediante la sostituzione dell'art. 3 dello Statuto che, quindi, stabiliva "Scopo dell'Istituto è di dare ospitalità ed assistenza agli anziani in particolare ai non autosufficienti privi di mezzi sufficienti.".

Successivamente la Giunta regionale, con deliberazione 19/6-1984, n. 81-35201, su istanza dei due Enti, accolse l'istanza di fusione delle IPAB Casa per anziani Monsignor Craveri ed Opera Pia Oggero - Brunetti, che, d'altro canto, avevano finalità analoghe, individuando la nuova denominazione della Fondazione in "Casa per Anziani Monsignor Craveri - Oggero".

L'Ente si ispira ai principi della dottrina cattolica.

In data 14 giugno 2004 il Presidente della Fondazione richiedeva il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato e l'approvazione del nuovo Statuto in esecuzione della deliberazione numero 36 adottata dal Consiglio di Amministrazione il 20 aprile 2004. In data 16 dicembre 2004 con Determinazione dirigenziale numero 426 la Direzione Politiche sociali della Regione Piemonte provvedeva al riconoscimento della personalità giuridica privata.

Con l'approvazione del presente Statuto la Fondazione si adegua alle variazioni normative previste dal D.Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D.Lgs. 117/2017, l'Ente ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

La Fondazione "Casa per Anziani Monsignor Craveri - Oggero", una volta iscritta nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, assumerà la denominazione di Fondazione "Casa per Anziani Monsignor Craveri - Oggero ETS".

La Fondazione ha sede nel Comune di Fossano (CN), via dell'Annunziata civico numero 22; il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di pubblici registri presso i quali la Fondazione è iscritta.

ART. 2 - SCOPI E FINALITA'

L'Ente non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Si prefigge lo scopo di:

A) organizzare ed erogare servizi di assistenza a persone anziane, sia non autosufficienti in tutto o in parte, sia autosufficienti, mediante prestazioni di natura alberghiera, socio-assistenziale, sanitaria, riabilitativa, ed assicurando, altresì, la fruizione di attività di tipo culturale, ricreativo, e di aggregazione sociale.

Ai fini di cui sopra, l'Ente prevede l'erogazione di:

- . servizi socio-assistenziali e socio-sanitari di tipo residenziale a degenza piena;
- . servizi socio-assistenziali e socio-sanitari di tipo semi-residenziale in regime diurno;
- . servizi di assistenza domiciliare.

I servizi offerti si articolano nelle seguenti "unità d'offerta":

. "reparto protetto", volto ad accogliere anziani in condizioni di non piena autosufficienza o parziale non autosufficienza, ai quali fornire prestazioni di tipo alberghiero e servizi specifici di carattere assistenziale, culturale e ricreativo, unitamente ad adeguate prestazioni sanitarie e riabilitative;

. "reparto assistenziale", volto ad accogliere anziani in condizione di sostanziale autosufficienza psico-fisica, ai quali fornire prestazioni di tipo alberghiero, supporti di carattere socio-assistenziale, culturale e ricreativo;

. "centro diurno", quale servizio di tipo semi-residenziale in regime diurno, che si rivolge alla popolazione anziana: il servizio costituisce un'alternativa al ricovero a tempo pieno e consiste nell'organizzazione, durante le ore diurne, in spazi appositamente attrezzati, di attività di tipo ricreativo e sociale, fornendo essenziali interventi di assistenza infermieristica, di fisioterapia e di mantenimento od altri interventi ritenuti utili e/o più appropriati;

. "centro di pronto intervento", volto ad assicurare, in via temporanea, il soddisfacimento di improvvisi ed eccezionali bisogni socio-assistenziali e socio-sanitari, quali alloggio, vitto, tutela di fatto, in attesa dell'individuazione di adeguate soluzioni di protezione sociale da parte dei competenti servizi pubblici.

L'accesso ai servizi propri delle singole unità d'offerta è disposto dall'Ente su richiesta degli interessati, secondo le modalità definite dal Regolamento.

I posti delle varie unità d'offerta, non convenzionati con i competenti Servizi pubblici, saranno prioritariamente riservati ai cittadini residenti da almeno due anni nel Comune di Fossano (CN).

L'Ente richiederà agli utenti una retta per le spese di organizzazione, gestione ed erogazione dei servizi. Per gli utenti le cui condizioni risultino disagiate, l'Ente potrà praticare riduzioni della retta e ciò a suo insindacabile giudizio;

B) promuovere e/o organizzare direttamente o in collaborazione con altri soggetti attività di assistenza, culturali, di socialità, ricreative, occupazionali, a favore degli anziani e/o altre fasce deboli della popolazione.

L'Ente potrà, inoltre, svolgere altri servizi a valenza sociale ed assistenziale per persone anziane, compatibilmente con il carattere, la struttura e la propria organizzazione.

L'Ente riconosce la funzione sociale del volontariato e ne favorisce l'apporto ed il coordinato utilizzo nell'interesse dei propri utenti.

ART. 3 - ATTIVITA'

Per la realizzazione degli scopi e delle finalità di cui al

precedente art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Ente persegue in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

a) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie.

L'Ente, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale ai sensi e nei limiti definiti dai criteri applicativi del D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - DURATA E DEVOLUZIONE

L'Ente ha durata illimitata e finchè saranno perseguibili le sue finalità.

Qualora si determinino cause di cessazione della sua attività, il patrimonio della Fondazione che risultasse dalla liquidazione sarà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore, aventi scopi eguali o analoghi a quelli della Fondazione stessa, operanti nel territorio della Regione Piemonte ed individuati dal Consiglio di Amministrazione all'atto dello scioglimento, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

ART. 5 - ORGANI DELL'ENTE

Sono organi dell'Ente:

- . il Consiglio di Amministrazione;
- . il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- . l'Organo di controllo;
- . il Revisore legale.

ART. 6 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto di cinque membri, compreso il Presidente, e dura in carica quattro anni.

L'Ente è presieduto dal Vicario Generale della Diocesi di Fossano. In caso di rinuncia del Vicario, l'Ordinario diocesano nominerà il Presidente tra persone residenti nel Comune di Fossano.

I Parroci pro-tempore delle seguenti Parrocchie di Fossano: della Cattedrale, di Santa Maria del Salice, di Sant'Antonio Abate, sono membri di diritto del Consiglio di Amministrazione. In caso di soppressione o accorpamento delle suddette Parrocchie, l'Ordinario diocesano provvederà a nominare, al posto del Parroco, un componente sostitutivo. In caso di rinuncia di uno dei Parroci, l'Ordinario diocesano provvederà a nominare il componente sostitutivo. Nel caso il Vicario Generale ricopra anche la carica di Parroco di una delle sopracitate Parrocchie, il medesimo provvederà alla nomina di un componente sostitutivo.

L'altro componente è nominato dal Consiglio di

Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano.

Il membro nominato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano e quelli eventualmente sostitutivi dei Parroci o del Vicario Generale possono essere riconfermati una sola volta anche se non avessero svolto un mandato quadriennale intero.

In caso di dimissioni o di sostituzioni di tali membri, i subentranti durano in carica per il restante periodo del mandato quadriennale.

Nessun compenso od indennità, salvo il rimborso spese per trasferte, è dovuto ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

ART. 7 – ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione avranno luogo entro il 31 dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo ed entro il 30 giugno dell'anno successivo per l'approvazione del conto consuntivo.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione avranno poi luogo ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre componenti del Consiglio di Amministrazione.

Le convocazioni, predisposte dal Presidente, sono inviate per iscritto, anche a mezzo posta elettronica, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, ovvero tre giorni prima in caso d'urgenza, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri.

ART. 8 – POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione del patrimonio dell'Ente in via tanto ordinaria che straordinaria.

Inoltre:

- . amministra e governa l'Ente;
- . definisce i criteri di individuazione e di esercizio di attività diverse ai sensi e nei limiti definiti dai criteri applicativi del D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente;
- . approva il bilancio preventivo ed il bilancio di esercizio consuntivo;
- . predispone ed approva il bilancio sociale e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa;
- . elegge l'Organo di controllo e delibera in merito al suo compenso;
- . elegge nei casi previsti dalla legge il Revisore legale e delibera in merito al suo compenso;
- . stabilisce le linee di indirizzo, il programma delle attività e determina l'importo delle rette e delle

contribuzioni da richiedere agli utenti;

. delibera i regolamenti;

. delibera l'accettazione od il rifiuto di lasciti, legati, donazioni, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili;

. dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;

. provvede alla nomina ed al licenziamento del personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;

. provvede alla nomina del Direttore, determinandone il compenso;

. provvede alla nomina del Vice-Direttore;

. delibera le eventuali convenzioni da stipularsi con altri Enti od Istituzioni;

. delibera le modifiche dello Statuto con la presenza di almeno quattro componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

. delibera l'estinzione e la devoluzione del patrimonio dell'Ente con la presenza di almeno quattro componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

. delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente in aggiunta a quelli che già gli spettano per Statuto.

ART. 9 - QUORUM CONSILIARI

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare con la presenza di almeno tre componenti, quando il presente Statuto non richieda maggioranze qualificate.

Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Presidente o lo stesso Consiglio di Amministrazione, ove ciò sia ritenuto opportuno, possono invitare alle riunioni esperti, consulenti o pubblici amministratori. Le persone invitate non hanno alcun diritto di voto nemmeno consultivo.

L'Organo di controllo ed il Direttore hanno diritto di partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

ART. 10 - VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro, che può consistere anche in schede mobili, preventivamente bollato con il timbro dell'Ente, numerato in ogni pagina e sottoscritto dal Presidente e da un consigliere.

I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, redatti dal Direttore, sono dallo stesso sottoscritti unitamente agli Amministratori intervenuti alla riunione.

ART. 11 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede il

Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente vigila sulla corretta esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione ed adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal consigliere più anziano di età.

ART. 12 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo amministrativo provvede alla nomina di un Organo di controllo. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Laddove si assegnasse all'Organo di controllo anche la funzione di Revisione legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori legali.

L'Organo di controllo:

- . vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili;

- . vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- . al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Organo amministrativo, la Revisione legale dei conti;

- . esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017;

- . attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo dura in carica per tre anni e può essere rieletto.

Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito al compenso dell'Organo di controllo.

ART. 13 - REVISORE LEGALE

Ove le funzioni di Revisione legale dei conti non dovessero

essere affidate dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 117/2017, all'Organo di controllo, l'Ente provvederà, in conformità col disposto dell'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 stesso, alla nomina di un Revisore legale dei conti o una società di Revisione legale nel rispetto delle disposizioni di legge.

ART. 14 – IL DIRETTORE

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica non oltre trenta giorni dall'inizio del mandato del nuovo Consiglio che lo può riconfermare.

Il Direttore è il responsabile della funzione di coordinamento di tutti i servizi dell'Ente.

Il Direttore è un operatore che, con conoscenze e specificità sue proprie, espleta attività di direzione e coordinamento di tutto il personale e delle unità operative che compongono l'intera organizzazione della struttura.

Egli è dotato di ampia autonomia gestionale, risponde dei risultati raggiunti rispetto agli scopi statutari ed agli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione; elabora e propone il programma di gestione dell'Ente con l'individuazione del relativo budget e le modalità di reperimento delle risorse e ne garantisce l'attuazione.

Il Direttore custodisce la cassa con il relativo registro, e ne riferisce al Consiglio di Amministrazione.

I poteri, i compiti e le attività di competenza del Direttore sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione coerentemente a quanto sopra specificato e nell'osservanza della normativa di riferimento.

Il Direttore partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con facoltà di formulare proposte ed esprimere pareri.

In assenza del Direttore le sue attribuzioni possono essere affidate al Vice - Direttore o ad altra persona competente individuata dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 15 – PATRIMONIO

Per il perseguimento dei fini statutari e per garantire il proprio funzionamento, l'Ente dispone di un patrimonio costituito da:

1. fondo di dotazione indisponibile costituito dal:

* bene immobile, in cui viene svolta l'attività istituzionale dell'Ente, sito nel territorio del Comune di Fossano (CN), via dell'Annunziata civico numero 22, catastalmente identificato al Catasto Fabbricati al:

. foglio 147, particella 76, categoria B/1, classe 2, consistenza 28.880 (ventottomilaottocentottanta) metri cubi, superficie catastale totale 7.070 (settemilasettanta) metri quadrati, Rendita Catastale Euro 8.203,36 (ottomiladuecentotré virgola trentasei), ubicazione via dell'Annunziata n. 22, piano: S1-T-1-2-3-4, il cui valore catastale rivalutato a fini IMU è pari ad Euro 1.205.893,92

(unmilione duecentocinquemilaottocentonovantatré virgola novantadue);

2. fondo di dotazione disponibile costituito da:

- * avanzi di gestione accantonati negli anni;
- * beni immobili e mobili già di titolarità dell'Ente;
- * beni immobili e mobili che perverranno a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati o da persone fisiche, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni ed i contributi di cui sopra siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente Statuto;
- * lasciti ed elargizioni fatti da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;
- * contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici;
- * avanzi di amministrazione.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D.Lgs. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'Organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'Ente.

ART. 16 - I MEZZI

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

- * i redditi derivanti dal proprio patrimonio;
- * le entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 del D.lgs. 117/2017)
- * gli eventuali contributi ed elargizioni, da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- * le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- * le entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'articolo 6 D.Lgs. 117/2017.

ART. 17 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE UTILI

L'Ente esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'Ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri

componenti degli Organi sociali.

Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

ART. 18 - BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

Il bilancio è predisposto ed approvato dall'Organo amministrativo su proposta del Direttore, e deve essere depositato entro il 30 giugno dopo la chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo, come da disposizioni di legge.

Dopo l'approvazione, l'Organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.Lgs. 117/2017.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 19 - BILANCIO SOCIALE

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, l'Ente redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 20 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

L'Ente tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 - STATUTO

L'Ente è disciplinato dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

L'Organo amministrativo può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 22 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Il presente Statuto entra in vigore con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore.

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

Gli amministratori in carica alla data di approvazione del presente Statuto restano in carica fino alla loro scadenza naturale.

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs. 117/2017 e s.m.i. e relativi decreti attuativi, oltre

alla normativa nazionale e regionale in materia.

Visto per inserzione.

Fossano, 20 ottobre 2022.

All'originale firmato:

Pierangelo CHIARAMELLO;

Filippo Pietro FESSIA Notaio.

[illegible]